

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Sul contratto coobbligato in solido di un prestito personale, per la legge fideiussore, debito annullato (Trib. Arezzo n. 310/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	16/05/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

Sempre più frequentemente, accade che persone sottoscrivano prestiti in qualità di garanti, senza rendersi pienamente conto delle gravi implicazioni giuridiche che tale scelta comporta.

È il caso di una signora che, per spirito di solidarietà, firma a favore di un conoscente. Non riceve alcuna somma, non partecipa alla gestione del finanziamento.

A distanza di anni, dopo che il debitore principale era rimasto inadempiente, le veniva notificato un decreto ingiuntivo, nella qualità di "coobbligata".

La tesi difensiva - prospettata **dall'Avv. Daniele Fantin**- è netta: **nessun ruolo da debitrice, solo funzione di garanzia.**

In via subordinata veniva eccepita la **decadenza ex art. 1957 c.c.**, per mancato esercizio di azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del debito.

#### LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO

Il Tribunale affronta il nodo decisivo: **come va qualificata la posizione di chi firma come "coobbligato", ma non riceve le somme e non gestisce il prestito?**

Il Giudice Marina Rossi sottolinea che **non conta come viene etichettata la parte nel contratto, ma cosa effettivamente ha fatto e ricevuto**; nel caso di specie emergeva che

- Solo il debitore principale aveva ricevuto il denaro;
- Solo il debitore principale aveva sottoscritto le condizioni generali e autorizzato il pagamento delle rate;
- Il coobbligato aveva firmato solo il frontespizio e il modulo privacy;
- Il coobbligato non aveva ricevuto nessun beneficio economico, nessuna operatività.

**Conclusione giuridica:** il coobbligato non è parte attiva del rapporto di finanziamento. Non è debitore. È **fideiussore**, ovvero soggetto che garantisce un'obbligazione altrui, e la cui responsabilità nasce da un **vincolo accessorio**.

Scriva il Tribunale:

*"Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui. Quest'ultima ipotesi integra una fideiussione."*

Non esistono zone grigie: **o si è debitori principali, oppure si è garanti**. E se si è garanti, si ha diritto **alla tutela dell'art. 1957 c.c.**

### **ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE**

Il codice civile è chiaro: se il creditore non agisce entro 6 mesi contro il debitore principale dopo la scadenza del debito, perde il diritto di pretendere il pagamento dal fideiussore.

Se non lo fa, **perde il diritto di agire contro il garante**. Nel caso esaminato, erano passati **dieci anni**. Nessuna azione giudiziale era stata intentata entro i termini. Solo una vecchia diffida.

**Risultato?** Il Giudice ha revocato del tutto il decreto ingiuntivo.

### **Art. 1957 c.c.**

#### **Attenzione ai termini per agire contro il garante**

**Se il creditore vuole rivalersi sul fideiussore, deve:**

- **Agire giudizialmente** contro il debitore principale **entro 6 mesi** dalla scadenza del debito.
- **Non basta** inviare lettere, solleciti o diffide.
- **Non basta** scrivere PEC, email o raccomandate.
- **Serve un atto giudiziario vero** (es: citazione, decreto ingiuntivo, pignoramento) finalizzato a ottenere l'adempimento **coattivo** del debito.

### **CONCLUSIONI**

Questa sentenza è destinata a far scuola:

**Ribadisce il principio di realtà:** non è la parola "coobbligato" a determinare l'obbligazione, ma **l'effettiva partecipazione al contratto.**

**Riconosce la tutela piena del fideiussore,** anche quando "nascosto" sotto altra denominazione.

**Applica con rigore l'art. 1957 c.c.,** come barriera contro l'inerzia creditoria.

Chi garantisce un prestito - spesso un familiare che firma "per aiutare" - **non può essere trattato alla stregua del debitore principale.** E se il creditore non si attiva per tempo contro il debitore vero, **perde il diritto di rivalersi sul garante.**

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.